



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali*

Roma, 14 SET. 2006

**Provincia Religiosa di S. Pietro
Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio
FATEBENEFRAELLI
Centro Direzionale di Roma
Fax 06 33253520**

TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX

Prot. n. *10426*
Pos. n. 24278

Oggetto: nota del 19.5.2006 – quesiti in materia di modalità di esecuzione dello sciopero nel settore dell'ospedalità classificata, ex artt. 12 e 13 della legge n.146/1990 e succ. modif.

Con riferimento alla nota in oggetto, quanto al primo quesito, relativo alla possibilità di includere tra le prestazioni indispensabili le attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo, la Commissione, nella seduta del 13 settembre 2006, all'unanimità, ha osservato quanto segue.

Il CCNL applicato dalla Provincia Religiosa (CCNL per il personale dipendente da case di cura I.R.C.C.S. presidi e centri di riabilitazione 2002-2005, trasmesso a questa Commissione per la valutazione di idoneità), non contempla tra le prestazioni indispensabili da garantire anche in caso di sciopero le "attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo" (tra cui servizio di portineria e raccolta e allontanamento di rifiuti) senz'altro strumentali alla tutela dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

La Commissione, al fine di procedere alla valutazione di idoneità di propria competenza, ha convocato le parti stipulanti e svolto alcuni rilievi sul testo dell'accordo, segnalando alcune lacune tra cui quella sopra descritta, rivolgendo, dunque, l'invito ad integrare il CCNL.


Le parti hanno concordemente accolto l'invito, impegnandosi a sottoporre nel più breve tempo possibile alla Commissione un nuovo testo integrato con le indicazioni fornite.

Nelle more del perfezionamento di questa procedura, dovendosi comunque garantire i diritti della persona costituzionalmente tutelati, per quanto attiene a questo specifico profilo, si deve fare applicazione dell'accordo già valutato idoneo dalla Commissione di garanzia per il settore sanità pubblica (Accordo Nazionale 20 settembre 2001 per la regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto del Servizio Sanitario Nazionale, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 01/155 del 13.12.2001 - G.U. - suppl. ord. - n. 34 del 28.2.2002; comunicato rettifica G.U. - serie generale - n. 265 del 12.11.2002) che include tra le prestazioni indispensabili le "attività di supporto

logistico, organizzativo ed amministrativo” (art. 2, comma 2, lett. A3).

Quanto al secondo quesito, relativo alla mancata preventiva conoscenza dei lavoratori che aderiscono allo sciopero, la Commissione osserva che, in un sistema incentrato sulla libertà sindacale, non è legittimo imporre ai lavoratori di comunicare preventivamente la loro intenzione di aderire o meno allo sciopero – salvo apposita previsione contrattuale, nonché privare della retribuzione i lavoratori presenti in servizio durante lo sciopero, per il fatto di non aver preventivamente comunicato la loro presenza al lavoro.

Il Presidente
(Antonio Martone)



GP/vv/fi 24278
Fatebenfratelli

